



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

57036 Porto Azzurro (LI) Lungomare Paride Adami ☎ (0565) 921626 📠 921635

ORDINANZA N. 18 DEL 24/04/2017

OGGETTO: DISCIPLINA UTILIZZO BANCHINE DEL PORTO DI PORTO AZZURRO E LUNGOMARE A. DE GASPERI.

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanza n. 43 del 14.07.2014 e n. 48 dell'11.06.2015 avente ad oggetto "Disciplina utilizzo Banchine del porto di Porto Azzurro e Lungomare A. De Gasperi";

RITENUTO dover provvedere ad apportare alcune modifiche ed integrazioni per poter rispondere ad alcune nuove esigenze poste dall'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO lo sviluppo dell'area portuale del porto di Porto Azzurro rende necessario disciplinare le attività del porto e la destinazione delle banchine;

VISTA la necessità di garantire il servizio di alaggio e varo all'interno dell'area portuale;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, contenente il "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, col quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 04.11.1997 circa l'uso dei generatori;

VISTI gli artt. 28, 30, 45, 1161, 1164, 1174 e 1231 del R.D. del 30.03.1942 n° 327 ("Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione"), nonché gli artt. 27, 28, 59, 72, 74, 79 e 80 del D.P.R. del 15.02.1952 ("Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione");

CONSIDERATO che la viabilità cittadina è strettamente connessa con quella portuale e che il traffico veicolare in Porto è espressione di interessi di diversa natura;

RITENUTO necessario riunire in un unico testo le norme disciplinanti gli ormeggi e gli accosti alle banchine, la circolazione veicolare e pedonale al fine di conferire un'organicità alle disposizioni, con conseguente beneficio di razionale cognizione e immediata consultazione da parte dell'utenza marittima e portuale in genere;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art 107;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e la Legge Regionale 01.12.1998 n. 88;

VISTO il D.P.C.M. 31.12.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regionied Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizione generale)

Nel Porto di Porto Azzurro, in considerazione del loro prevalente interesse demaniale e destinate specificamente alle varie e tipiche attività portuali, sono individuate le seguenti aree:

- a. il Molo Foraneo;
- b. le aree di prevalente interesse portuale (si veda l'art. 3, comma II);
- c. il pontile Vitaliani;
- d. lo spazio asservito allo scalo di alaggio.

Nelle aree sopra elencate si applicano le norme speciali previste dal Codice della Navigazione (artt. 1161, 1174).

Al di fuori di esse, compresa l'area di rifornimento secondo l'art. 6, data la minima interferenza della circolazione stradale con le attività marittime, la circolazione e la sosta dei veicoli sono disciplinate mediante l'applicazione del Codice della Strada.

Circa le abilitazioni dei conducenti, i requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Porto Azzurro, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" e al relativo "Regolamento di Attuazione" citati in premessa.

Articolo 2 ***(Responsabilità)***

Considerato che il porto di Porto Azzurro è inserito nel contesto urbano ed è privo di recinzione delimitativa con relativo varco esclusivo di accesso, chiunque accede negli spazi portuali lo fa assumendone la responsabilità dei rischi, dei pericoli che possono derivarne.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni a persone subiti in dipendenza della circolazione veicolare e pedonale negli spazi portuali, a persone, cose e veicoli.

Articolo 3 ***(Divieti alla circolazione veicolare)***

Nell'area portuale di Porto Azzurro il limite massimo della velocità è determinato in 20 Km/h, salvo per i mezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e degli Enti di Assistenza Sanitaria impiegati in situazioni di emergenza.

Quando una unità soggetta all' ISPS Code è all'ormeggio presso il Molo Foraneo o comunque nel porto di Porto Azzurro è interdetto l'accesso nelle vicinanze ad auto e persone.

Nelle aree, delimitate con appositi dissuasori, lungo il Lungomare "Paride Adami" e "P.za Matteotti", per una profondità di circa 1,50 mt dal ciglio delle medesime sono vietati l'accesso e la sosta.

Articolo 4 ***(Divieti alla circolazione pedonale)***

E' fatto divieto ai pedoni di transitare e/o sostare nella zona destinata all'esclusiva circolazione veicolare, nonché nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi che comunque non dovrà essere inferiore a metri 50 (cinquanta). E' fatto, altresì, divieto ai pedoni di transitare e/o sostare nella fascia di 1,50 mt dal ciglio delle banchine portuali ovvero, ove segnalata all'interno delle zone delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo.

Di tale divieto sono esclusi i passeggeri che imbarcano e/o sbarcano dalle unità navali ivi attraccate, che dovranno comunque prestare la massima cautela allorquando si trovino all'interno dell'area delimitata. Tale area non dovrà in alcun modo essere occupata durante le operazioni di ormeggio e/o disormeggio delle unità.

Dai divieti di cui ai precedenti commi sono esclusi gli operatori portuali e/o gli utenti marittimi che, ad ogni modo, dovranno usare la massima cautela.

Articolo 5 ***(Disciplina del Molo Foraneo)***

Il Molo Foraneo è interdetto all'accesso e alla sosta dei veicoli fatto salvo eventuali autorizzazioni date, di volta in volta, dalla Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro.

La banchina del Molo Foraneo è riservata all'attracco di unità adibite ad uso sportivo ricreativo e Commercial Vessel.

E' consentito l'ormeggio all'inglese e/o di altre unità per comprovate esigenze di sicurezza portuale e/o della navigazione, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima di Porto Azzurro concordate con il concessionario/gestore della banchina.

Articolo 6
(Del distributore di carburante)

Per motivi di sicurezza, legati all'esercizio del distributore di carburante e precisamente lungo il Lungomare Paride Adami, nel tratto di 15 metri a cavallo del distributore di carburante è consentita la sosta ai soli veicoli e l'ormeggio delle unità in genere che debbono rifornirsi e limitatamente alle operazioni delle stesse. Relativamente alle operazioni di bunkeraggio, peraltro, si rimanda alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui alle Ordinanze n° 139/2000 del 19.09.2000 e n° 22/2003 del 27.03.2003 della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Articolo 7
(Dell'Ordine Pubblico e della sicurezza portuale)

Il Comune di Porto Azzurro demanda alla Polizia Municipale, al fine di garantire l'Ordine Pubblico e la sicurezza portuale nella loro accezione più ampia, la facoltà di sospendere il transito, la sosta dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni nell'ambito portuale, ovvero porzioni di esso, anche se muniti di apposita autorizzazione.

Articolo 8
(Rifiuti di bordo e materiale vario in ambito portuale)

Lo sbarco di rifiuti in porto deve avvenire, ed in special modo durante la stagione estiva, nelle tarde ore della sera, allorquando le condizioni ambientali sono meno favorevoli per una rapida decomposizione organica, causa principale di odori sgradevoli.

E' fatto divieto di lasciare, al termine delle operazioni di carico e scarico delle merci, gli attrezzi ed i mezzi impiegati per le operazioni stesse.

E' vietato lasciare in deposito o in temporanea sosta, materiale di qualsiasi genere per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali.

E' fatto altresì divieto di lasciare reti da pesca o, comunque, altro materiale.

E' infine vietato gettare rifiuti di qualsiasi natura in mare.

Articolo 9
(Pulizia delle aree portuali)

La pulizia delle aree portuali è effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale che vi provvede ai sensi di legge secondo tempi e modi stabiliti dalla stessa Autorità.

Nelle aree oggetto di concessioni demaniali la pulizia delle stesse resta a carico dei concessionari.

I concessionari demaniali la cui concessione insiste su arenile in ambito portuale avranno l'obbligo di curare la pulizia del suddetto tratto di arenile in concessione, nonché dei 20 metri di arenile contiguo.

Nei tratti di arenile portuale è vietato tirare a secco natanti ed imbarcazioni di alcun tipo, nel periodo compreso tra il 1° (primo) aprile ed il 30 (trenta) settembre, mentre è consentita nel restante periodo dell'anno, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Porto Azzurro, fermo restando la vigente normativa in materia di occupazione demaniale.

Articolo 10
(Scalo di Alaggio)

L'uso dello scalo d'alaggio sito in lungomare Vitaliani è occasionalmente autorizzato dal Comune di Porto Azzurro.

Lo specchio acqueo antistante e l'area retrostante lo scalo dovrà sempre restare libero da natanti o imbarcazioni e da veicoli che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo.

Articolo 11
(Della Sosta di Autoveicoli e Motocicli)

La sosta nel Lungomare Paride Adami è così regolamentata:

Dal distributore per un fronte banchina di 10.50 metri in direzione del Molo Foraneo:

- N. 7 posti destinati ai ciclomotori di cui n. 3 riservati ai mezzi di proprietà del Comune e ai mezzi utilizzati quali mezzi di servizio;

Dal termine della suddetta area per un fronte banchina di 32.00 metri n. 15 posti riservati così suddivisi:

- N. 2 posti auto per i mezzi di servizio del Comune autorizzati e della Polizia Municipale di Porto Azzurro;
- N.3 posti auto per i mezzi militari e del personale dipendente dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro;
- N. 2 posti per i mezzi di servizio della Polizia Penitenziaria;
- N. 2 posti auto riservati al carico e scarico bagagli per gli ospiti dell'Hotel Bel Mare;
- N. 1 posto auto per i portatori di handicap RISERVATO;
- N. 2 posti auto per i portatori di handicap;
- N. 3 Posti auto per sosta massima di 1 ora;

La sosta adiacente alla rotatoria tra il Lungomare Paride Adami e De Gasperi lato abitazioni è così regolamentata:

- N. 1 posto riservato al carico e scarico merci;
- N. 1 posto auto al personale di servizio della Guardia Costiera;
- N. 1 posto riservato al mezzo di servizio della pescheria per il trasporto di merce deteriorabile nella fascia oraria di apertura dell'attività;
- N. 8 posti destinati ai ciclomotori.

La sosta adiacente alla rotatoria tra il Lungomare Paride Adami e De Gasperi lato molo foraneo e arenile:

- N. 1 posto riservato al carico e scarico merci 1 ora;
- Sosta attrezzata per biciclette;
- N. 1 accesso pedonale alla spiaggia della Pianotta.

La sosta in via De Gasperi lato abitazioni è così regolamentata:

- N.1 posto auto per portatori di handicap;
- N.1 posto auto riservato al Segretario Comunale autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio per missioni e trasferte, quale mezzo di servizio;
- N. 5 posti auto riservati al Comune;

Articolo 12
(Lungomare Paride Adami)

E' vietato l'ormeggio a qualsiasi unità lungo il Lungomare Paride Adami del porto di Porto Azzurro nel tratto di mare 12 (dodici) metri a partire dalla radice del dente di attracco del molo foraneo, detto tratto, evidenziato con striscia gialla, è destinato, per consentire operazioni di imbarco e sbarco di tender provenienti da navi commerciali presenti in rada adibendo la stessa anche per operazioni soggette a ISPS. e per il tempo strettamente necessario e senza interferire con la viabilità, alle operazioni di alaggio/varo di piccole unità.

Il rimanente sviluppo della banchina, fino al limite dei 20 metri dalla radice del pontile galleggiante dell'approdo turistico, disciplinato con l'Ordinanza n. 139/2000 per la zona riservata "al posto di rifornimento carburanti", è destinata all'ormeggio delle unità da pesca di soggetti operanti, da traffico, e conto proprio, ormeggiatori, della Guardia Costiera e Polizia Penitenziaria e unità adibite all'insegnamento professionale della navigazione da diporto.

Articolo 13 *(Uso dei generatori)*

In tutte le banchine del porto l'uso dei generatori è consentito dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 e comunque in conformità di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 4 novembre 1997.

L'uso dei generatori in orari diversi da quelli stabiliti potrà essere autorizzato occasionalmente dal Comune di Porto Azzurro, solo in casi eccezionali di comprovata necessità.

Articolo 14 *(Della pesca)*

Nel porto di Porto Azzurro è vietata la pesca nello specchio acqueo portuale ed in prossimità dell'imboccatura del Porto.

Il Comune di Porto Azzurro si riserva di autorizzare lo svolgimento di gare di pesca lungo le banchine del porto non occupate da alcuna unità navale all'ormeggio, con espresso obbligo di rigettare in mare il prodotto ittico catturato.

Articolo 15 *(Prescrizioni per i motopescherecci)*

Le unità dovranno essere mantenute in un perfetto stato di pulizia così come tutta l'attrezzatura da pesca onde EVITARE sgradevoli odori lungo la banchina; le unità che non rispettino la corretta pulizia ed ove non la facessero dietro esplicita richiesta delle autorità saranno fatte immediatamente allontanare dall'ormeggio.

Articolo 16 *(Divieti di balneazione)*

In tutto l'ambito portuale è vietato praticare la balneazione ed effettuare tuffi da moli e banchine.

È altresì vietato effettuare tuffi dalle scogliere artificiali presenti sul lato esterno del Molo Foraneo e lungo Via De Gasperi.

Le aree delle scogliere sono da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse nonché per le insidie che possono essere generate dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti, ecc...) pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla normativa vigente, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Articolo 17 *(Segnaletica)*

E' a cura dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro posizionare la segnaletica orizzontale e verticale in applicazione della presente Ordinanza, nonché della relativa manutenzione e/o sostituzione ed aggiornamento.

Articolo 18
(Disposizioni Finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale della Polizia Municipale di Porto Azzurro, il personale militare delle Capitanerie di Porto e tutti gli altri Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

I contravventori incorreranno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e se non provoca intralcio alle attività portuali ai sensi del Codice della Strada, oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

La presente ordinanza abroga ogni prescrizione diversa o contraria precedente e in ogni altra disposizione ad essa collegata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, territorio entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL SINDACO

Luca SIMONI

